



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 550/2022

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **68342/M** del registro di segreteria, depositato in data 22 giugno 2021.

Ad istanza di

V. G. (Cod. fisc. OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, elettivamente domiciliato - ai fini del presente giudizio - in Bari alla via Davanzati n. 6, presso e nello studio degli avv.ti Emilio Solimando (Cod. fisc. SLMMLE68B13L049Z) indirizzo di posta elettronica certificata avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando (Cod. fisc. SLMSLV74C65A662Z), indirizzo di posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it (fax n. 080/5245695), dai quali è rappresentato e difeso - sia congiuntamente che disgiuntamente - in virtù di mandato reso in calce al ricorso.

CONTRO

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino (CNCRSR72D56G273K, PEC: avv.rosaria.ciancimino@postacert.inps.gov.it

Fax 0917798749) e dall'avv. Gino Madonia (PEC:

avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via Maggiore Pietro

Toselli n. 5.

2. Centro Nazionale Amministrativo Esercito, in persona del legale

rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dal direttore Brig. Gen. Francesco

Riccardi (PEC: cna_esercito@postacert.difesa.it).

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 giugno 2022, l'avv. Silvia Solimando

per il ricorrente e l'avv. Elisabetta Violante per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Il ricorrente rappresentava di essere un *ex primo* maresciallo luogotenente

dell'Esercito Italiano, cessato dal servizio per dimissioni volontarie il

31.12.2016 e che a decorrere dal 01.01.2017 è divenuto titolare di pensione

diretta di anzianità, iscrizione n. OMISSIS giusta determina INPS n.

OMISSIS del 31.05.2017.

I.a. In presenza di un'anzianità assicurativa superiore ad anni 18 anni alla

data del 31.12.1995, il trattamento previdenziale è stato calcolato con il

sistema retributivo per tutta la contribuzione utile a pensione acquisita sino

al 31.12.2011. Gli accrediti successivi al 01.01.2012 sono stati valorizzati in

pensione con il metodo contributivo (L. 214/2011).

L'istante, ritenendo di avere ottenuto la concessione di una prestazione

pensionistica inferiore al dovuto, con lettera diffida datata 22.07.2020

intimava sia all'INPS e all'Amministrazione di appartenenza:

a) l'applicazione del coefficiente annuo del 2% per la quota di pensione successiva al 01.01.1998 (art. 17, co. 1, Legge 724/1994);

b) la rideterminazione della retribuzione pensionabile in ragione degli aumenti stipendiali correlati al decreto di riordino delle carriere (D.Lgs. 74/2017) ed ai rinnovi contrattuali disposti per il personale delle Forze Armate con d.P.R. n. 40/2018.

Il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito in data 9 ottobre 2020 riscontrava la suddetta diffida amministrativa trasmettendo il carteggio amministrativo trasmesso all'INPS per la riliquidazione della pensione del sig. V.

L'istante evidenziava che al momento del deposito del ricorso il trattamento pensionistico percepito era rimasto immutato rispetto alla liquidazione del 31.05.2017.

I.b. Con il primo motivo di diritto il ricorrente chiedeva il diritto all'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% per ogni anno di contribuzione successivo al 01.01.1998 deducendo la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1867 C.O.M., art. 17, co. 1, L. 724/1994 e art. 2, co. 19, L. 335/1995.

Infatti, il ricorrente si doleva di aver ottenuto una prestazione pensionistica meno remunerativa a causa della non corretta individuazione delle aliquote di rendimento da applicare per la valorizzazione della componente retributiva (fino al 31.12.2011).

In particolare, contestava che l'istituto previdenziale, violando il combinato disposto degli artt. 17, comma 1 legge 724/1994 e dell'art. 2, comma 19, L. 335/1995, avrebbe erroneamente quantificato la quota di prestazione

affidente all'anzianità contributiva maturata dal 01.01.1998 al 31.12.2011 in base all'aliquota di rendimento dell'1,8%, in luogo di quella del 2%.

Si evidenziava che la pensione del sottufficiale dell'Esercito V. era stata liquidata con il metodo di calcolo retributivo per tutta l'anzianità contributiva conseguita dall'arruolamento sino alla data del 31.12.2011 e con il sistema contributivo solo per la quota successiva al 01.01.2012 (legge 214/2011).

L'istante deduceva che dall'esamina della determina di liquidazione della pensione (PA012017870765), la prestazione posta in pagamento risultava quantificata in base ai sottonotati criteri:

a) aliquota del 2,33 % per i primi 15 anni di servizio;

b) aliquota dell'1,8% per ogni anno successivo fino al ventesimo.

c) aliquota del 2,25% per ogni anno o frazione di anno successivo al ventesimo entro il 31.12.1997 (prevista per i sottufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina Militare ai sensi dell'art. 54, terzo comma TU 1092/73, tabella 1, lettera B, in combinato disposto con l'art. 44 L. 212/1983).

d) aliquota del 1,8% annuo per ogni anno successivo al 01.01.1998 fino al 31.12.2011 (con un rendimento del 28,65% per 15 anni e 11 mesi di contributi acquisiti dal 01.01.1998 al 31.12.2011 così calcolato: $1,8\% \times 15 \text{ anni} + 1,8\%/12 \times 11 = 27 + 1,65 = 28,65$).

Il ricorrente contestava l'illegittimità di quest'ultima aliquota di rendimento di cui al punto d) e rivendicava per la stessa quota di pensione relativa al servizio maturato dal 1998 al 2011 l'applicazione della maggiore aliquota di computo del 2% annuo.

A tal proposito si richiamava la disciplina dell'art. 1867 del codice dell'ordinamento militare (D.lgs, 66/2010), dell'art. 17, co. 1, legge 724/1994, dell'art. 2, co. 19, legge 335/1995, dell'art. 6, co. 2, del D.Lgs. 165/1997.

Secondo il ricorrente dal combinato disposto delle suddette disposizioni normative, a decorrere dal 01.01.1998 la pensione dei sottufficiali del personale militare delle Forze Armate deve essere calcolata in base al coefficiente di rendimento del 2% annuo previsto dall'art.17 L. 724/1994, trattandosi di aliquota non superiore - ai sensi dell'art. 2, comma 19, Legge 335/1995 - alle aliquote valide per i periodi precedente secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Si deduceva che se fosse stata applicata questa aliquota del 2%, alla data del 31.12.2011, il sig. V. avrebbe maturato un'aliquota di rendimento complessiva del 76,21% (comunque non superiore al limite dell'80%), pari alla somma tra: rendimento del 44,375% fino al 31.12.1997 (come da determina INPS) e rendimento del 31,83%, ricalcolato in ragione del 2%, dal 01.01.1998 al 31.12.2011, a fronte del minor valore del 73,025% computato dall'Istituto.

Di conseguenza il trattamento di quiescenza in pagamento sarebbe stato più favorevole rispetto a quello liquidato e a tal proposito si allegava un prospetto di ricalcolo nel quale si determinava una differenza annua dell'importo di pensione pari a € 1.517,39 cosa che provava l'interesse del sig. V.a procedere giudizialmente per il riconoscimento dell'invocato diritto di ricalcolo.

I.c. Con il secondo motivo di diritto si chiedeva il ricalcolo del trattamento

di quiescenza alla decorrenza ed alle successive scadenze in virtù degli

aumenti stipendiali correlati ai rinnovi contrattuali disposti con l'art. 2 e 3

del

d.P.R. n. 40 del 15.03.2018 ed al D.Lgs. 94/2017

Il d.P.R. n. 40 del 15.03.2018, recependo il relativo accordo sindacale, ha

siglato il rinnovo contrattuale del personale non dirigente delle Forze Armate

per il "triennio normativo ed economico 2016 - 2018".

I nuovi stipendi, a sensi dell'art. 2, decorrono, rispettivamente, dal

01.01.2016 (con valore per punto parametrico fissato in euro 174,62 euro

annui lordi), dal 01.01.2017 (euro 175,71), dal 01.10.2017 e dal 01.01.2018

(euro 178,05).

Inoltre, si richiamava l'art. 3 d.P.R. 40/2018 secondo cui "I benefici

economici risultanti dall'applicazione del decreto vengono corrisposti

integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque

cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del

decreto (art. 3, 2° comma, d.P.R. 40 /2018).

Gli effetti degli aumenti si ripercuotono, pertanto, anche sui trattamenti

previdenziali aventi decorrenza successiva al 01.01.2016, con aumento della

base retributiva, e conseguentemente della prestazione pensionistica, sia alla

decorrenza che alle successive scadenze comprese nel triennio di estensione

temporale del decreto (01.01.2016 - 01.01.2017 - 01.10.2017 - 01.01.2018).

Il sig. V. evidenziava che erano decorsi già quattro anni dal collocamento in

quiescenza e aveva diffidato senza utile riscontro l'INPS territorialmente

competente, per cui si contestava il mancato adeguamento del trattamento

previdenziale corrisposto con la determina INPS n. PA012017870765 del

31.05.2017 ai miglioramenti stipendiali previsti dall'art. 2 del DPR 40/2018, comprensivi delle variazioni di parametro disposte dal D.Lgs. 94/2017.

I.d. Si formulavano le seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla determinazione del trattamento di quiescenza - iscrizione n. OMISSIS -con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% annuo in relazione all'anzianità contributiva successiva al 01.01.1998 e fino al 31.12.2011, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1867 C.O.M., dell'art. 17, co. 1 L. 724/1994 e dell'art. 2, co. 19, L. 335/1995.

b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della prestazione in godimento in ragione degli aumenti stipendiali disposti dal decreto di riordino 94/2017 e dal DPR 40/2018 per il triennio economico e normativo 2016 - 2018.

c) condannare l'INPS (gestione ex INPDAP), a procedere alla rideterminazione della prestazione previdenziale nei termini di cui ai punti sub a) e b), liquidando in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dalla decorrenza al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge;

d) Vinto il compenso del giudizio, da porre a carico dell'INPS e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.

II. Con decreto del 10 gennaio 2022 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 14/06/2022.

III. In data 17 maggio 2022 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere di compensare le spese.

L'INPS rappresentava che la sede competente dell'Istituto aveva provveduto

alla riliquidazione del trattamento pensionistico in conformità a quanto disposto dal d.P.R. n. 40/2018 e dall'art. 1, co. 707, L. n. 190/2014 per triennio economico 2016-2018, provvedendo alla corresponsione del dovuto con il rateo pensionistico del mese di aprile 2022.

Si allegava il provvedimento di riliquidazione che ha annullato e sostituito il precedente.

IV. In data 3 giugno 2022 parte ricorrente depositava note di udienza in cui deduceva che la determina di riliquidazione prodotta dall'INPS (n. AG012021942264), si sia limitata ad adeguare la retribuzione pensionabile delle singole quote di pensione ai miglioramenti stipendiali introdotti dal d.P.R. 40/2018, in tal modo ottemperando al solo secondo motivo di ricorso (aumento annuo di soli euro 103,38 dal 2017: PAL euro 37.103,24-36.999,86).

Di contro si evidenziava che non risultava in alcun modo modificata l'aliquota di rendimento applicata alla retribuzione pensionabile di quota B2 relativamente all'anzianità assicurativa acquisita dal ricorrente V. dal 01.01.1998 al 31.12.2011 (15 anni e 11 mesi), rimasta sempre quella - erronea ed inferiore al dovuto - del 1,8% annuo (aliquota del 28,65%), in luogo di quella del 2% di cui all'art. 17, comma 1 della L. 724/1994, come denunciato con il primo motivo di ricorso.

Sotto tale specifico profilo parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda giudiziale, riportandosi a tutto quanto argomentato, rilevato, dedotto e concluso alle pagine 1, 2, 3, 5 e 6 punto a) del ricorso introduttivo del giudizio, rispetto al quale le Amministrazioni resistenti non hanno formulato osservazioni o contestazioni di sorta.

A tal proposito veniva richiamata giurisprudenza conforme di questa Corte e si riportavano provvedimenti di riliquidazione della pensione di altri sottoufficiali dell'Esercito nei quali era stata applicata l'aliquota del 2%.

V. In data 6 giugno 2022 si costituiva in giudizio il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito.

Con riferimento al primo motivo di doglianza sull'erronea liquidazione *in peius* dell'assegno pensionistico percepito avendo l'INPS applicato la meno favorevole aliquota di rendimento del 1,80% si eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta Amministrazione Militare in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2010 la determinazione ed il pagamento delle pensioni del personale militare collocato direttamente in riserva (come nel caso del ricorrente) è di esclusiva competenza dell'INPS, sicché non può che ricadere unicamente sull'Istituto previdenziale l'onere di far valere in giudizio eventuali osservazioni in ordine alle contestate modalità di calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa. Si precisava, inoltre, che l'Amministrazione Militare era intervenuta nella sola fase istruttoria del procedimento pensionistico in parola avendo predisposto ed inviato all'Istituto di previdenza il cd. "modello PA04" (documento contabile - amministrativo che contiene i dati giuridici ed economici del personale prossimo al transito in quiescenza, utile all'INPS ai fini della liquidazione del relativo trattamento pensionistico).

Con riferimento al secondo motivo di doglianza relativo alla rideterminazione della pensione con il computo degli aumenti stipendiali previsti dal d.P.R. 15 marzo 2018 n. 40 si evidenziava che il CNA dell'Esercito aveva effettuato tutte le attività istruttorie di propria

competenza.

Infatti, in data 31 dicembre 2016, il ricorrente veniva collocato in quiescenza, con il grado di 1° Maresciallo con qualifica di Luogotenente, a domanda e nella posizione della riserva, ai sensi dell'articolo 933, co. 5, del C.O.M. (D.lgs. n. 66/2010).

In data 31 gennaio 2017 veniva inviato alla sede INPS di Palermo, unitamente ad altra documentazione utile, il modello PA04 per la liquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente redatto sulla base alle informazioni risultanti dal carteggio amministrativo pervenuto dal Comando Brigata Meccanizzata "AOSTA", ultimo Ente di servizio del Sottufficiale.

Successivamente con apposita determinazione stipendiale (atto dispositivo del 22 settembre 2020) il trattamento economico in godimento al ricorrente era adeguato agli incrementi contrattuali previsti per il grado di Primo Maresciallo Luogotenente e tale determinazione unitamente al relativo carteggio amministrativo era trasmessa in data 08/10/2020 all'INPS per permettere a quest'ultimo la riliquidazione del trattamento pensionistico.

Si deduceva, quindi, che l'Amministrazione militare aveva puntualmente posto in essere le incombenze istruttorie di competenza trasmettendo all'INPS la documentazione aggiornata utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per cui eventuali domande avanzate all'Ente previdenziale.

Si formulavano le seguenti conclusioni:

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione militare con riguardo al primo motivo di doglianza;

- dichiarare il soddisfacimento dell'istruttoria di pertinenza dell'Amministrazione Militare con riguardo al secondo motivo di doglianza e, per l'effetto, estromettere dal giudizio l'Amministrazione militare convenuta.

VI. All'udienza del 14 giugno 2022 le parti si riportavano agli atti e chiedevano la decisione della causa.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare va affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito.

L'eccezione va respinta considerato che nel ricorso il sig. V. ha prospettato, quale parte del *petitum*, il mancato adeguamento del suo trattamento pensionistico agli aumenti stipendiali intervenuti con effetto retroattivo dopo il suo collocamento in quiescenza e che tale questione investe anche la *ex PA* datoriale del ricorrente,

Il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito, quindi, non può restare estraneo rispetto agli effetti della presente decisione.

2. L'oggetto del giudizio investe due domande, la prima è quella relativa alla individuazione della corretta aliquota annua di rendimento da applicare alle anzianità di servizio del periodo dal 1998 al 2011 in quanto il ricorrente rivendica l'aliquota annua del 2% anziché quella annua dell'1,8% applicata dall'INPS mentre la seconda domanda attiene all'adeguamento della pensione in godimento in conseguenza degli intervenuti aumenti contrattuali aumenti stipendiali disposti dal DPR 40/2018 per il personale delle Forze

Armate.

Il ricorso va in parte accolto e in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere secondo le considerazioni di seguito svolte.

2.1. La prima domanda di applicazione dell'aliquota annua del 2% al computo della quota retributiva della pensione relativa all'anzianità di servizio dal 01/01/1998 al 31/12/2011 è fondata e va accolta.

L'art. 1867 "Aliquote di rendimento" del C.O.M. (D.lgs. 66/2010) dispone al comma 1 che "Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza" mentre il comma 2 prevede che "Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

A sua volta il richiamato art. 17, comma 1, L. n. 724/1994 dispone che "*Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.*

A sua volta l'art. 8 del D.Lgs. 165/1997 ha rinviato al 1° gennaio 1998 l'entrata in vigore delle nuove aliquote prevedendo che "Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

La richiamata disciplina prevede, per il servizio utile maturato dal personale militare dal 1° gennaio 1998 da valorizzare con il metodo retributivo, un'aliquota annua di rendimento del 2% fatte salve eventuali aliquote inferiori applicabili in base alla normativa previgente prevista dall'art. 54 d.P.R. 1092/1973 (Cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Calabria, sent. nn. 55, 82 e 90 del 2022; Sez. giur. Lazio, sent. n. 645/2021).

La *ratio* di tale disciplina è quella di armonizzare le aliquote di rendimento del personale militare a quella del personale civile con la finalità di ridurre la spesa pensionistica da qui la prevista clausola di salvaguardia delle aliquote inferiori previgenti.

Nella fattispecie, quindi, la questione dirimente della domanda proposta dal ricorrente è verificare se l'aliquota annua di rendimento applicabile ad un sottoufficiale dell'Esercito non appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per gli anni di servizio successivi al 20°, era nella previgente disciplina dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973 maggiore o minore al 2%.

Quest'ultima disciplina al comma 2 prevede in generale per tutto il personale militare un'aliquota di rendimento "*di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo*" mentre i successivi commi prevedono delle aliquote differenziale in base al grado rivestito o al tipo di corpo militare di

appartenenza.

In particolare, nella fattispecie viene in rilievo il comma 6 dell'art. 54 d.P.R.

1092/1973 secondo cui "Le percentuali di aumento indicate nella lettera B)

della tabella di cui al precedente comma (Cfr. Allegata Tab. 1, Punto B) si

applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o

non provenienti dal servizio permanente o continuativo" da cui è possibile

estrapolare l'aliquota annua del 2,25%, che è stata quella che l'INPS ha

applicato al periodo superiore al ventesimo anno di servizio prestato entro il

31/12/1997. Infatti, l'aliquota di rendimento riconosciuta a quest'ultima data

dall'INPS è del 44,375% in corrispondenza di un servizio di 20 anni e 2 mesi

e tale aliquota dipende dalla somma dell'aliquota del 44% riconosciuta al

raggiungimento di 20 anni di servizio e di quella dello 0,375% che scaturisce

dall'aliquota annua del 2,25% moltiplicata per i 2 mesi dell'anno (2/12) che

valorizza i due mesi di servizio successivi al ventesimo svolti entro il

31/12/1997 quando si applicava ancora la vecchia disciplina.

Considerata la qualifica di sottufficiale dell'esercito del ricorrente e

l'aliquota di rendimento annuale ad esso applicabile sulla base della

disciplina previgente (2,25%) che è, quindi, superiore al 2% per cui non si

applica la prevista clausola di salvaguardia, questo Giudice in accoglimento

della prospettazione attorea osserva che l'aliquota annua di rendimento da

applicare all'anzianità di servizio maturata dal sig. V. dal 1° gennaio 1998 al

31 dicembre 2011 è quella del 2% in luogo della inferiore aliquota

dell'1,80% riconosciuta dall'INPS.

Sul punto si osserva che l'Istituto non ha dedotto alcunché né per avversare

tale prospettazione attorea né per esplicitare le ragioni che lo hanno portato

ad applicare tale aliquota dell'1,80%.

In conclusione, va accolta la prima domanda del ricorrente e va riconosciuto il suo diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione dell'aliquota annua di rendimento del 2% all'anzianità di servizio maturata nel periodo dal 01/01/1998 al 31/12/2011.

Conseguentemente l'INPS, per quanto non adempiuto, dovrà provvedere a riliquidare la pensione spettante al ricorrente avuto riguardo ai riferiti criteri e, per l'effetto, a pagare al ricorrente tutte le differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e, soltanto per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 167, co. 3, c.g.c.

2.2. Con riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione degli aumenti contrattuali di cui al dPR n. 40/2018 va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'applicabilità di tale istituto, infatti, si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (Cfr., *ex plurimis* Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

Dal fascicolo amministrativo versato agli atti si evince che il CNA dell'Esercito ha inviato alla direzione provinciale dell'INPS di Agrigento, in data 08.10.2020, il nuovo PA04 per la rideterminazione della pensione con i nuovi importi delle retribuzioni derivanti dal dPR n. 40/2018 e che la

competente sede provinciale dell'Istituto con determina n.

AG012021942264, in sostituzione della precedente determina n.

PA012017870765 del 10/04/2017, ha rideterminato con decorrenza dal

16/04/2018 il trattamento pensionistico del ricorrente in applicazione del

suddetto d.P.R. 40/2018 per il triennio economico 2016-2018.

L'INPS ha dedotto che il nuovo importo riliquidato è stato messo in

pagamento insieme con gli arretrati con il rateo pensionistico del mese di

aprile 2022 mentre parte ricorrente ha confermato l'avvenuta riliquidazione

manifestando la propria integrale soddisfazione sotto questo profilo del

ricorso.

Alla luce di quanto concordemente ammesso dalle parti ne consegue che,

con riferimento a questa seconda domanda del ricorso, dev'essere dichiarata

la cessazione della materia del contendere.

3. Considerata la soccombenza, reale per la prima domanda e virtuale per la

seconda domanda, dell'Istituto previdenziale che con riferimento a

quest'ultima domanda ha impiegato quasi 18 mesi dalla comunicazione dei

dati stipendiali aggiornati da parte del CNA dell'Esercito per riliquidare e

pagare l'importo della pensione del ricorrente, l'INPS va condannato al

pagamento delle spese di lite che sono quantificate come da dispositivo.

Sono compensate, invece, le spese di lite con il CNA dell'Esercito, il quale

ha dato tempestivo riscontro alla domanda amministrativa del ricorrente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio

di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie la prima domanda del ricorso e, per l'effetto

- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento a decorrere dalla data di quiescenza con applicazione dell'aliquota annua di rendimento del 2% sulle quote calcolate con il sistema retributivo relative all'anzianità di servizio maturata dal 01/01/1998 al 31/12/2011;

- condanna l'INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.*, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla seconda domanda del ricorso;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che sono quantificate complessivamente in € 800 (euro *ottocento/00*) oltre oneri di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e il CNA dell'Esercito;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 giugno 2022

Pubblicata il 22 giugno 2022

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)